

STATUTO DEL COMUNE DI BOVILLE ERNICA (FROSINONE)

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1 IL COMUNE

- 1) Il Comune di Boville Ernica è Ente Autonomo Locale, il quale ha rappresentatività generale, autonomia normativa, organizzativa ed impositiva secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato. Le norme statutarie incompatibili con principi inderogabili di nuove Leggi si intendono abrogate.
- 2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle Leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
- 3) L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 TERRITORIO. SEDE. STEMMA

- 1) Il territorio del Comune, costituito da una superficie di 2.813 ettari, confina con i Comuni di Veroli, M.S.G. Campano, Strangolagalli, Ripi e Torrice.
- 2) La circoscrizione territoriale può essere modificata con Legge della Regione Lazio nel rispetto delle procedure determinate dall'art. 133, comma 2, della Costituzione.
- 3) La Sede del Comune, ubicata nel Centro Storico, è fissata nel Palazzo Simoncelli.
- 4) Presso la Sede si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni consiliari, salvo esigenze particolari.
- 5) Lo stemma del Comune è raffigurato da una torre sormontata da due chiavi e una corona e contornata da due ramoscelli incrociati, uno di quercia rivolto a destra ed uno di ulivo rivolto a sinistra.

Art. 3 FINALITA'

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali all'Amministrazione, adottando altresì ogni strumento utile che consenta agli stessi l'esercizio dell'autonoma iniziativa.
- 3) Il Comune riconosce i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'O.N.U. il 20.11.1989 e ratificata dal Senato il 09.03.1991, e si impegna a garantirne il rispetto.

- 4) Il Comune riserva particolare attenzione a tutte le problematiche giovanili ed alle istanze che dalle loro organizzazioni potranno pervenire.
- 5) La sfera di governo del Comune è rivolta a tutti gli interessi nel suo ambito territoriale.
- 6) Il Comune ispira le proprie azioni ai seguenti criteri e principi:
 - a) superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, artistiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, con particolare riferimento all'attività turistica, valorizzando il patrimonio archeologico e monumentale nonché le tradizioni e le ricorrenze locali;
 - e) il recupero e la valorizzazione del centro storico quale patrimonio irrinunciabile della collettività;
 - f) la tutela e la promozione dell'agricoltura attraverso l'associazionismo e la cooperazione, garantendo il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone rurali e la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

- 1) Il Comune di Boville Ernica realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione ed avvalendosi della effettiva partecipazione dei cittadini, attraverso l'esame di petizioni, istanze e proposte con le garanzie di cui al presente Statuto.
- 2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apparato delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Titolo II Organi Elettivi

Art. 5 ORGANI

- 1) Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 6 CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio è costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed è composto dal Sindaco e da n. 16 membri.
- 3) Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7 COMPETENZA ED ATTRIBUZIONI

- 1) Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, nazionale e comunitaria.
- 4) Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse, degli obiettivi e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
- 5) Il Consiglio ha competenza per tutte le materie espressamente indicate nell'art. 32 della Legge n. 142 del 08 giugno 1990 e succ. mod. ed integrazioni, nelle altre norme di tale Legge e di altre Leggi, nonché nelle norme del presente Statuto. Esso è altresì competente in tutti i casi in cui l'Amministrazione è tenuta a manifestare per la prima volta la propria volontà circa una iniziativa che concerne la tutela degli interessi della comunità locale.
- 6) Esprime gli indirizzi in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
- 7) Il Consiglio periodicamente verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori e ne può richiedere la definizione ed il conseguente adeguamento qualora ne rilevi il mancato adempimento.

- 8) Non è ammessa delegazione di funzioni dal Consiglio Comunale né alla Giunta Comunale, né agli altri organi del Comune.

Art. 8

SESSIONI E CONVOCAZIONI. FUNZIONAMENTO.

- 1) L'attività del Consiglio si svolge secondo le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che deve prevedere, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento deve indicare, altresì, il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per Legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta.
- 2) Il Consiglio è convocato dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme della Legge e del Regolamento.
- 3) Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a giorni 20, ove richiesto da un quinto dei Consiglieri Comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 9

COMMISSIONI

- 1) Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Comunque si devono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per le politiche giovanili, la tutela dell'ambiente e per le politiche a favore della terza età.
- 2) Il Regolamento disciplina i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 3) Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposito Regolamento, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per quanto attiene alle Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 10

CONSIGLIERI

- 1) La posizione giuridica e lo "status" dei Consiglieri sono regolati dalla Legge: essi rappresentano l'intera comunità e rispondono ad essa costantemente.
- 2) Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che nelle elezioni ha riportato la cifra elettorale più alta, che si ottiene sommando ai voti di lista i voti individuali, e, a parità di cifra individuale, il più anziano di età.
- 3) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,

non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

- 4) Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le surroghe devono avvenire nel termine perentorio indicato dal Regolamento, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), della Legge n. 241/90, così come modificato dall'art. 5 della Legge n. 127/97.
- 5) Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consiliari consecutive.
- 6) La decadenza di cui al precedente punto 5 può essere promossa d'ufficio, anche su istanza di un elettore del Comune, del Prefetto o di chiunque vi abbia interesse. Essa è pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta. La proposta va discussa in seduta pubblica e deve essere votata a scrutinio palese per appello nominale. Si considera approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- 7) Al Consigliere viene comunque garantito il diritto di far valere le cause giustificative che non gli hanno consentito di assicurare la presenza alle sedute consiliari. Le giustificazioni devono essere prodotte almeno ventiquattro ore prima della seduta consiliare che tratterà l'argomento, dovendosi il Consiglio pronunciare sulle stesse.
- 8) Il Consigliere Comunale può chiedere atti e notizie agli Uffici dell'Amministrazione quando questi siano utili per l'espletamento del proprio mandato. A tal fine il Consigliere è tenuto a presentare un'apposita istanza scritta in carta libera nella quale dichiara appunto tale utilità.
- 9) Il Regolamento prevede le modalità operative per la disciplina della visione e/o del rilascio degli atti e delle notizie di cui al comma precedente, anche con riferimento ad esigenze organizzative dell'Amministrazione.
- 10) Ai Consiglieri compete un gettone di presenza nella misura fissata dalla Legge che, a richiesta, può essere trasformato in indennità di funzione.

Art. 11

GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Gruppi Consiliari sono costituiti dalle Liste che hanno riportato rappresentanti a seguito della consultazione elettorale.
- 2) Ciascun gruppo nomina il Capogruppo.
- 3) Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati con i candidati a Sindaco, per i Gruppi di Minoranza, e con il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, per quello di maggioranza.
- 4) Sono fatte salve le identità politiche espresse in ciascuno dei Gruppi Consiliari sopra indicati con la nomina dei propri Capigruppo.
- 5) Il Regolamento prevede la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 12

GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta è l'organo di governo del Comune. Essa collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività di impulso e propositiva.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- 3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario, del Direttore Generale, se nominato, o dei Responsabili dei Servizi.
- 4) E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 13 COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco.
- 2) Il Sindaco è Presidente della Giunta e procede alla nomina della stessa scegliendo fra i Consiglieri Comunali eletti e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 3) Nomina fra gli Assessori il Vice Sindaco, che assume le funzioni di Sindaco in ogni caso di assenza o impedimento del Sindaco.
- 4) Le sedute della Giunta non sono normalmente aperte al pubblico.
- 5) La Giunta delibera con la maggioranza del numero degli Assessori nominati e, comunque, con la presenza di un numero minimo di tre Assessori e con la presenza del Sindaco, o del Vice Sindaco nei casi di cui al precedente comma tre del presente articolo.

Art. 14 SINDACO

- 1) Il Sindaco è il capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
- 3) La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'Ufficio di Sindaco, il suo "status" e le cause di cessazione dalla carica.
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente statuto e dai Regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.
- 5) Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 15

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività degli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Direttore Generale, ove previsto, al Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentiti la Giunta o il Consiglio;
- h) può concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- j) adotta le ordinanze che non siano riservate dalla Legge ai Responsabili dei Servizi;
- k) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza ed espropri che la Legge rimette genericamente alla competenza del Comune;
- l) coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri regionali, gli orari degli esercizi pubblici, dei pubblici servizi e degli esercizi commerciali;
- m) coordina ed organizza, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici presenti sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed altre istituzioni;
- o) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
- p) conferisce e revoca al segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore stesso;
- q) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base a d esigenze effettive e verificabili.

Art. 16

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1) Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli Uffici Comunali e Servizi informazioni ed atti, anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

- c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti o informazioni presso le Istituzioni e le S.p.A. appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le Istituzioni e le Società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 17

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede, ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri, provvede alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina del Regolamento, ove prevista;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti di Legge;
- d) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta;
- e) presiede la Giunta.

Art. 18

MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità, di un Commissario, ai sensi della vigente normativa.

Titolo III

Organi Burocratici e Uffici

Art. 19

SEGRETARIO GENERALE

- 1) Il Comune ha un Segretario Generale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, ed iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari comunali, articolato in Sezioni Regionali.
- 2) Il Sindaco nomina il Segretario Generale, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo fra gli iscritti all'Albo di cui al comma precedente. La nomina ha durata corrispondente al mandato del Sindaco.
- 3) Il Segretario Generale, in conformità alle attribuzioni di Legge, esercita funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l'attività qualora il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale.
- 4) Il Segretario, inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale e ne cura l'inoltro nei termini di Legge;
 - d) attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività dei provvedimenti;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 20

DIRETTORE GENERALE

- 1) Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato in associazione con uno o più Comuni.

Art. 21

ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI

- 1) L'Amministrazione comunale si attua mediante una attività per obiettivi che deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti obiettivo e per programmi;

- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Verifica periodica dell'attività svolta;
 - d) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) Superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
- 2) Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
 - 3) Gli Uffici dell'Amministrazione comunale, la cui attività ed organizzazione sono sottoposte ai poteri di indirizzo e controllo degli Organi elettivi del Comune, sono coordinati dal Segretario Generale e/o dal Direttore Generale, se presente, il quale può altresì impartire ai Responsabili dei Servizi le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'indirizzo stabilito dagli Organi elettivi.
 - 4) Gli Uffici comunali sono raggruppati in Servizi col carattere della massima omogeneità ed interrelazionalità possibile. Il numero di tali Servizi, le unità di personale attribuite a ciascuno di essi, le qualifiche da possedersi sono predeterminati.
 - 5) La titolarità del Servizio è conferita per un periodo pari al massimo al mandato elettorale e può essere confermata per ulteriori periodi di tempo, previa verifica dei risultati raggiunti.
 - 6) Il preposto alla direzione del Servizio può essere rimosso dall'incarico nel caso in cui il Servizio stesso non abbia prodotto risultati adeguati alla sua potenzialità. In tal caso la rimozione deve essere adeguatamente motivata, con specifico riferimento ai risultati stabiliti e non raggiunti.

Art. 22

COLLABORAZIONI ESTERNE

- 1) L'Amministrazione può stipulare, al di fuori della dotazione organica, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel Bilancio, contratti a tempo determinato, ad alto contenuto di professionalità, purché in assenza di analoghe professionalità interne e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'Ente.
- 2) Il Contratto determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.
- 3) Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla Legge, nonché con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 4) L'Ente può conferire, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 29/93.
- 5) Per il conseguimento di obiettivi previsti nei programmi amministrativi è ammesso eccezionalmente il ricorso a collaborazioni esterne stipulando apposite convenzioni.
- 6) Per l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo è possibile costituire unità operative poste alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, anche ricorrendo a contratti a tempo determinato con collaboratori esterni ed anche mediante ricorso a contratti "intuitu personae", il tutto nel rispetto delle vigenti norme di Legge ed in relazione alle concrete ed effettive esigenze dell'Ente.

- 7) In nessun caso i rapporti evidenziati ai precedenti commi costituiscono titolo per l'inquadramento nella dotazione organica dell'Ente.

Art. 23
PERSONALE

- 1) Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale con valorizzazione delle competenze e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi e allo Statuto.

Art. 24
DIRITTO DI DIFESA

- 1) Nei procedimenti disciplinari instaurati a carico dei dipendenti comunali deve essere sempre garantito il diritto alla difesa, sia permettendo la presentazione e l'estrazione di documenti e di memorie, sia prevedendo l'assistenza tecnica dei soggetti inquisiti, secondo le regole all'uopo previste nell'apposito regolamento e nel contratto di lavoro.

Art. 25
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

- 1) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da costui svolta.
- 2) Nelle votazioni palesi gli astenuti sono compresi nel calcolo dei presenti. Nelle votazioni segrete le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si escludono dal calcolo i non votanti.

Art. 26
TERMINI

- 1) Gli atti deliberativi soggetti a controllo del CO.RE.CO. sono inviati allo stesso secondo le modalità indicate dalla Legge Regionale.

Art. 27
PUBBLICITA' ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 1) Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio, salvo le deroghe di Legge.

- 2) Le deliberazioni stesse divengono esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.
- 3) Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti, esse divengono esecutive immediatamente dopo la loro adozione.

Art. 28
PARERI

- 1) Relativamente ai pareri previsti dai Commi 2 e 3 della Legge n. 142/90 e a quelli di cui all'art. 16 della Legge n. 241/90, la proroga per l'emanazione dei pareri stessi e la decisione di procedere senza i pareri medesimi trascorsi i termini previsti, sono prese dall'Organo assembleare o collegiale, nella cui competenza rientra l'emanazione del relativo provvedimento.
- 2) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Titolo IV
Controllo Interno

Art. 29
PRINCIPI E CRITERI

- 1) Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2) L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
- 3) Le stesse norme valgono per il controllo di gestione da parte del prescritto Nucleo di Valutazione.
- 4) Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Collegio dei Revisori e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per azioni e del presente Statuto.
- 5) Nello stesso Regolamento vengono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale fra la sfera di attività del Collegio dei revisori, del Nucleo di valutazione e quella degli Uffici ed Organi dell'Ente.

Art. 30

COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) Il Collegio dei Revisori, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento della Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nelle ipotesi di incompatibilità previsti dalla stessa.

Art. 31

NUCLEO DI VALUTAZIONE

- 1) E' istituito in posizione di autonomia dalla struttura organica un Nucleo di Valutazione cui è affidato il controllo di gestione, analisi costi e verifica dei risultati, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 29/93.
- 2) Apposito Regolamento disciplina la composizione del suddetto Nucleo nonché gli aspetti funzionali del Servizio di controllo interno ad esso affidato.

Titolo V

Forme Collaborative

Art. 32

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

- 1) L'attività dell'Ente diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti per Legge attraverso accordi e intese di cooperazione.
- 2) L'Amministrazione Comunale informa la sua attività alla massima collaborazione con gli altri Comuni e, in particolare, con quelli il cui territorio è ricompreso nella medesima Provincia.
- 3) A tal uopo istituisce uno scambio di informazioni con gli altri Comuni della Provincia e si impegna a sentire le Amministrazioni medesime ove vengano in rilievo attività che possano in qualche modo interessare i Comuni stessi.

Art. 33

CONVENZIONI

- 1) Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, nonché l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali e loro Enti strumentali.
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla Legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza.

Art. 34
CONSORZI

- 1) Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi dello Statuto, promuove la costituzione di Consorzi fra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di Aziende Speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nel precedente articolo.
- 2) La convenzione, oltre al contenuto di cui al precedente articolo 33, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
- 3) Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, il quale deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4) Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di Servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 35
ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in Leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude Accordi di Programma.
- 2) L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori. In particolare:
 - a) determina i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla preparazione dell'accordo;
 - b) individua, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti.
 - c) assicura il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3) Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla Legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Titolo VI
Partecipazione Popolare

Art. 36
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, consentendone, ove necessario e con deliberazione motivata, l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
- 3) L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici, sociali e culturali su specifici problemi.

Art. 37

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1) I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti.
- 2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
- 3) Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
- 4) Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti Responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del Responsabile del procedimento.
- 5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, ovvero per il numero dei destinatari o, per la indeterminatezza degli stessi, la comunicazione risulti particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione individuale. In tale caso si provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o con altri mezzi. Comunque deve essere garantita idonea forma di pubblicizzazione e informazione.
- 6) Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
- 7) Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere motivato.
- 9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 40 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
- 10) I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
- 11) La Giunta comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 38

ISTANZE. PROPOSTE. PETIZIONI.

- 1) Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia in forma singola che associata.
- 2) Esse devono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il “petitum” di competenza giuridica del Comune stesso.
- 3) Le proposte per l’adozione di atti amministrativi devono essere presentate da un numero di cittadini non inferiore al tre per cento degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei Deputati.
- 4) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco o di un suo delegato.
- 5) Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
- 6) La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell’Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei poteri dei rispettivi Organi.
- 7) I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed altresì in Consiglio Comunale.
- 8) Di istanze, proposte e petizioni e delle relative decisioni e lettere è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.
- 9) Copia delle istanze, proposte e petizioni viene inviata al Difensore Civico, se costituito, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai capi gruppo consiliari.

Titolo VII

Associazionismo e Partecipazione

Art. 39 PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazione. Può autorizzare la formulazione di proposte o idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
- 2) I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 40 ASSOCIAZIONI

- 1) La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
- 2) Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attività delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 41

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti nei precedenti articoli.
- 2) L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi Organismi determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli Organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
- 3) Gli Organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni del territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 42

INCENTIVAZIONE

- 1) Alle Associazioni e agli altri Organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale, che tecnica, professionale ed organizzativa.

Art. 43

REFERENDUM

- 1) E' previsto Referendum consultivo su richiesta del dieci per cento dei cittadini elettori della Camera dei deputati e residenti nel Comune.
- 2) Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle Leggi tributarie, penali ed elettorali.
- 3) Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
- 4) La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che, entro cinque giorni dalla ricezione del Comitato promotore del Referendum stesso, la discute in seno alla Giunta e poi l'affida alla Commissione consiliare competente che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità nei quindici giorni successivi.
- 5) Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate, quale condizione di ammissibilità.
- 6) Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del Referendum nei venti giorni successivi.
- 7) Il Referendum, qualora nulla osti, è indetto entro novanta giorni dalla esecutività della delibera di indizione.
- 8) Per le procedure di voto si seguono le Leggi elettorali.
- 9) All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum l'Amministrazione deve fare fronte con il Bilancio Comunale.

Art. 44

DIRITTO DI ACCESSO

- 1) Ai cittadini, singoli o in associazione, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono Servizi Pubblici comunali, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
- 2) Sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che singole disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli indicati dal Regolamento.
- 3) Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 45

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1) Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni di cui al precedente articolo.
- 2) L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei normali sistemi di notificazione e pubblicazione all'Albo Pretorio, anche di mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4) La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
- 5) Il Regolamento sul diritto di accesso, nel rispetto dei principi sopra enunciati, detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge n. 241/90.

Art. 46

DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Comune può prevedere con proprio Regolamento l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale stessa.
- 2) Compiti del Difensore Civico sono, oltre a quelli previsti espressamente dalla Legge, quello di segnalare, ad istanza dei cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
- 3) Il Difensore Civico può intervenire anche d'ufficio e di propria iniziativa.
- 4) Il Difensore Civico, ove necessario, può esercitare innanzi alle Giurisdizioni Amministrative, azioni popolari ed i ricorsi che spetterebbero al Comune.
- 5) L'eventuale denuncia penale del Difensore Civico è atto dovuto, in quanto costui è Pubblico Ufficiale ad ogni effetto di Legge.

Art. 47

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 2) Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 65.
- 3) Eventuali incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono posti dal regolamento adottato con la delibera di elezione.
- 4) Il Difensore resta in carica 5 anni, può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, dai due terzi dei Consiglieri Comunali. Può essere rieletto per una sola volta.
- 5) Il Difensore Civico è Funzionario onorario ed è Pubblico Ufficiale ad ogni effetto di Legge.
- 6) Ad esso spetta lo stesso compenso del Sindaco, in relazione alle Leggi vigenti e alle prerogative di agibilità
- 7) Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere ed avere copia di tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale.
- 8) Il Difensore partecipa di diritto come osservatore alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale senza diritto di parola e di voto, ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'Organo Collegiale.
- 9) Il Difensore Civico dopo l'elezione, entro trenta giorni, presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale anche una relazione annuale entro il 10 ottobre in cui deve illustrare l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione. Nella relazione il Difensore illustra altresì lo svolgimento delle attività imposte dalla Legge e suggerisce soluzioni tecniche e giuridiche per migliorare l'efficienza l'efficacia e la produttività dell'azione Amministrativa.
- 10) Qualora il Difensore Civico presenti le proprie dimissioni, entro 45 giorni deve essere indetta una nuova elezione. Sino a tale elezione il Difensore dimissionario resta in carica, nei limiti della normativa vigente.

Titolo VIII Funzione Normativa

Art. 48 STATUTO

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
- 2) E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1.500 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
- 3) Lo Statuto e le sue modifiche, entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità atte a garantirne l'effettiva conoscibilità.

Art. 49
REGOLAMENTI

- 1) Il Comune emana Regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto.
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
- 2) Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3) Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie che ne formano oggetto.
- 4) Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
- 5) I Regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50
NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Statuto entra in vigore dopo che il Comune ha ottemperato a tutti gli adempimenti di Legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
- 2) Il Consiglio approva entro nove mesi i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione, ove compatibili con la Legge e lo Statuto.